

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO A STIPULARE CONVENZIONI CON IL COMUNE DI PORDENONE, IN
QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SSC DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO", PER
L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO CASE RIFUGIO E CASE DI
SEMIAUTONOMIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTRASTO E
PREVENZIONE DI ATTI VIOLENTI E DISCRIMINATORI.

Con il presente Avviso il Comune di Pordenone, Ente Gestore dell'Ambito Noncello composto dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, di seguito Comune, intende raccogliere manifestazioni di interesse per la definizione di un elenco di strutture convenzionate volte all'accoglienza, presa in carico e messa in protezione di donne vittime di violenza di genere ai sensi del D.P.C.M. n. 308 del 2001 e del D.P.R. Friuli Venezia Giulia n. 215 del 2023.

Art. 1 - Quadro normativo e programmatico di riferimento.

Il servizio oggetto del presente Avviso fa riferimento alla normativa specifica del settore sociale, e in particolare:

- art. 1, comma 5 della Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dove si prevede che *"alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata"*;
- D.P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001, *"Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"*;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 *"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328"*;
- Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 *"Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"*;
- L.R. 6/2006 *"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*, art. 31 e 32 *(autorizzazione e vigilanza)*;
- Intesa n. 146 del 27 novembre 2014 *"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014"*;

- L.R. 12/2021 “Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori”, art. 23 *“regolamento di attuazione”*;
- D.P.R. Friuli Venezia Giulia n. 215 del 22 dicembre 2023 *“Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”*.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Avviso

L’Amministrazione ha intenzione di costituire un elenco delle strutture qualificate per l’accoglienza, la presa in carico e messa in protezione delle donne vittime di violenza di genere, con strutture presenti sul territorio regionale ed extra regionale, interessate, tramite apposita manifestazione di interesse, a convenzionarsi con l’Ente comunale per i servizi sopra descritti.

Ai soggetti gestori delle strutture di accoglienza viene richiesto, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, il possesso dell’autorizzazione e accreditamento ovvero, qualora la sede operativa non sia localizzata in Friuli- Venezia Giulia, di quanto disposto dalle norme delle rispettive Regioni.

L’elenco ha natura aperta con aggiornamenti annuali consentendo così l’inserimento dei soggetti che ne facciano richiesta e risultino, a esito delle verifiche da parte della Commissione preposta, in possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune di Pordenone, per motivate e urgenti esigenze del servizio di accoglienza, si riserva di iscrivere nell’elenco le strutture anche al di fuori della finestra temporale prevista.

L’Amministrazione comunale regolerà i rapporti con le strutture mediante apposita convenzione come da fac-simile predisposto, ed allegato, che potrà subire modifiche solo in base a particolari migliorie che la struttura sarà in grado di offrire.

La Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.10.2028 e potrà essere prorogata.

Art. 3 – Requisiti

Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’Intesa n. 146/CU del 27/11/2014 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali aggiornata nel 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio devono:

- essere registrate nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell’*empowerment*;
- perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

- possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Ai sensi dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle Case rifugio, si specificano altresì i servizi minimi delle Case rifugio:

- la Casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza;
- la Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio;
- la Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche;
- la Casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali;
- la Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura;
- la Casa deve possedere la Carta dei Servizi;
- la Casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidono di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Ai sensi del D.P.R. Friuli Venezia Giulia n.215 del 22 dicembre 2023, si precisano i servizi minimi garantiti e i requisiti di personale delle case rifugio e delle case di semi autonomia:

- presenza di un referente/ responsabile organizzativo e gestionale con funzioni di coordinamento, anche in condivisione con il CAV, che garantisca un presidio costante e che possieda adeguata formazione in tema di violenza di genere e un'esperienza almeno quinquennale su tale materia;

- garantire, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura in condizione di sicurezza e protezione;
- presenza di personale esclusivamente femminile, qualificato ed adeguatamente formato, nonchè figure professionali con specifiche funzioni educative a supporto dei figli minori;
- percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;
- il divieto per il personale di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Gli interventi e le azioni previste mirano all'attivazione di misure personalizzate di sostegno alle vittime di violenza, con particolare riguardo all'attivazione dei seguenti percorsi:

- percorsi di accesso: ricevimento e ascolto, colloqui di valutazione della richiesta e prima valutazione del rischio e/o del pregiudizio al fine di programmare interventi adeguati di protezione e tutela;
- percorsi di consulenza e sostegno: colloqui informativi di carattere legale, progettazione e realizzazione di attività, individuali e/o di gruppo, di approfondimento specifico, di sostegno psico-educativo e sociale, di consulenza legale sulla base del progetto personalizzato, elaborati in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale per i casi in carico o per quelli che lo necessitano;
- ospitalità, che accoglie le donne, sole o con figli/e minori, che richiedono un allontanamento dal proprio domicilio abituale per avere uno spazio sicuro dove poter costruire relazioni che consentano loro di riprogettare la propria vita;
- supporto nel reperimento delle risorse del territorio, prevalentemente finalizzate all'autonomia lavorativa ed abitativa, nonché alla cura e alla gestione dei bambini ed al loro sostegno scolastico;
- attivazione servizi socio-sanitari territoriali necessari al percorso di tutela e presa in carico in forma integrata;
- attivazione di percorsi per il superamento del disagio, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita in autonomia;
- rilevazione delle forme di violenza subite dalla donna, dai minori e da eventuali altri membri della famiglia e della loro dinamica, al fine di valutarne l'impatto sul piano fisico, psicologico e sociale (fattori di rischio e protezione);
- iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
- raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio.

L'ETS si impegna inoltre a garantire l'espletamento delle seguenti attività:

- fornitura di biancheria da letto e da bagno e fornitura di capi di vestiario necessari;
- approvvigionamento di base di generi alimentari necessari per i primi giorni;
- fornitura di tutti i beni di prima necessità per l'igiene personale;
- fornitura di materiali per l'intrattenimento delle donne ospiti e dei loro figli/e (giocattoli e altro materiale didattico, libri, riviste, ecc.).

Art. 5 – Impegni dei soggetti gestori e determinazione corrispettivo.

I soggetti gestori delle strutture dovranno stipulare, per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione del servizio, prima di avviare l'esecuzione del servizio, le seguenti polizze assicurative:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificamente al servizio di cui al presente Avviso, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dalle donne e dai minori accolti che preveda un massimale non inferiore a 1.000.000 euro;
- polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.); la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'affidatario del servizio e comunque non inferiori a 1.000.000 euro;
- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio degli ospiti in caso di morte (per un massimale non inferiore a 100.000 euro), invalidità permanente (per un massimale non inferiore a 250.000 euro) e rimborso spese mediche da infortunio (per un massimale non inferiore a 2.500 euro). La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza comunicano, in sede di manifestazione di interesse, l'importo della retta giornaliera applicata, alla cui determinazione concorrono le spese per:

- a) l'affitto dell'immobile;
- b) le utenze;
- c) il vitto degli ospiti;
- d) il vestiario e la lavanderia,
- e) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
- f) il trasporto degli ospiti;
- g) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
- h) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- i) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
- j) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.

Nel caso in cui la struttura sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale, l'importo della retta giornaliera applicata dovrà essere rimodulato in base a quanto stabilito nel contratto di concessione.

Ai sensi del DPR Friuli Venezia Giulia n. 215 del 2023, art. 17, comma 4, entro il 31 dicembre di ogni anno, le strutture accreditate comunicano al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti, al Comune nel cui territorio ha sede la struttura e alla direzione centrale della Regione

competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, l'importo delle rette applicate per il successivo anno solare.

Si chiarisce che laddove le condizioni socio sanitarie della donna e del minore accolto dovessero presentare specifici costi, questi dovranno essere previsti nel progetto di accoglienza concordato con il Servizio Sociale Professionale, e potranno essere rimborsati a seguito di rendicontazione, sulla base della documentazione comprovante la spesa.

Art. 6 – Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Pordenone sulla base di apposita istanza, come da modello allegato "Modulo per la manifestazione di interesse", sottoscritta digitalmente e fatta pervenire all'Amministrazione procedente tramite PEC all'indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso.

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta società SISTEMA SUSIO SRL, con sede legale in via Pontida, 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); i dati di contatto del DPO sono i seguenti: e-mail: info@sistemasusio.it; PEC info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 92345836.

Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse, e la corrispondente iscrizione all'Albo delle strutture qualificate per la gestione dei servizi di accoglienza, non vincola in alcun modo il Comune di Pordenone, né fa sorgere a favore degli interessati alcun diritto così come nessun compenso potrà essere dovuto.

Art. 7 – Commissione di valutazione.

La Commissione preposta, in prima istanza, verificherà le domande di manifestazione d'interesse fatte pervenire all'Amministrazione procedente tramite PEC all'indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it entro il 12 febbraio 2026 con conseguente iscrizione all'elenco delle strutture qualificate.